

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1093 DELLA COMMISSIONE
del 24 luglio 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione ⁽²⁾ assegna la valutazione delle sostanze attive a uno Stato membro relatore e a uno Stato membro correlatore ai fini della procedura di rinnovo. Poiché la valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028 non è stata ancora assegnata a uno Stato membro o a uno Stato membro correlatore, è opportuno procedere a tale assegnazione.
- (2) La suddetta assegnazione dovrebbe essere effettuata in modo tale da raggiungere un equilibrio per quanto riguarda la distribuzione delle responsabilità e del lavoro tra gli Stati membri.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 luglio 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, del 26 luglio 2012, che ripartisce tra gli Stati membri, ai fini della procedura di rinnovo, la valutazione delle sostanze attive (GU L 200 del 27.7.2012, pag. 5).

ALLEGATO

L'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 è così modificato:

è aggiunta la seguente parte D:

«PARTE D

Ripartizione della valutazione delle sostanze attive la cui approvazione scade tra il 31 marzo 2025 e il 27 dicembre 2028

Sostanza attiva	Stato membro relatore	Stato membro correlatore
Alpha-cypermethrin	FR	AT
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> sottospecie <i>plantarum</i> ceppo D747	NL	SK
<i>Bacillus amyloliquefaciens</i> ceppo MBI 600	NL	SK
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo NPP111B005	BE	RO
<i>Beauveria bassiana</i> ceppo 147	BE	RO
Bentazone	PL	EL
Poltiglia bordolese	IT	PL
Cromafenozide	CZ	MT
Idrossido di rame	IT	PL
Ossido di rame	IT	PL
Ossicloruro di rame	IT	PL
Cyantraniliprole	ES	FI
Fenpicoxamid	SE	BG
Flupyradifurone	EL	PL
Gamma-cialotrina	DE	ES
Halauxifen-methyl	HU	SE
Isofetamid	PT	IE
Mandestrobin	SE	NO
Meptildinocap	HR	DE
Metossifenozone	FR	HU
<i>Metschnikowia fructicola</i> ceppo NRRL Y-27328	NL	HR
Oxathiapiprolin	NO	CZ
Pinoxaden	FI	BE
Propizamide	DK	DE
Rescalure	IE	PT
Sulfoxaflor	AT	ES
Terpenoid blend QRD 460	FR	DK
Solfato di rame tribasico	IT	PL».